



TRIBUNALE di **SORVEGLIANZA** di ROMA

per il Distretto del Lazio

PRESIDENZA

00193 – ROMA Via Triboniano n. 5

Tel. 06 98011203 – 06 98011202

Fax. 0698011414

Prot. n. 46/I/2020

Roma, 6/3/2020

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE UDIENZE COLLEGIALI ORDINARIE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, PRESSO L'AULA 125 - EDIFICIO B, DELLA CITTA'GIUDIZIARIA DI ROMA, PIAZZALE CLUDIO

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto la delibera del CSM del 5 marzo 2020 recante "Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, c 2, Legge n. 195 del 24 marzo 1958"

Vista la delibera dell'Organismo Congressuale Forense in data 5 marzo 2020

Vista la nota della Camera Penale di Roma del 5 marzo 2020

Vista la nota proveniente dalla Prefettura di Roma del 5 marzo 2020

Vista la nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 5 marzo 2020



Rilevato che negli atti soprarichiamati è indicato, tra l'altro, che tendenzialmente negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno si eviti il più possibile il sovraffollamento;

Ritenuto, che per quanto siano già state adottate misure di prevenzione degli assembramenti, occorre garantire l'effettivo rispetto delle misure igienico sanitarie, previste avuto riguardo anche alla tipologia dei luoghi ove vengono celebrate le udienze collegiali ordinarie del Tribunale di Sorveglianza

Ritenuto, pertanto, di aderire alla raccomandazione di evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, nonché a quella di adottare tutte le conseguenti misure organizzative di regolazione dell'accesso al pubblico, con particolare attenzione, alle aule di udienza e agli spazi antistanti alle stesse;

Tanto premesso aderendo alle indicazioni di cui alla delibera del CSM del 5 marzo u.s. sopracitata prot. n. 4309/2020 nell'ottica della prevenzione dell'incremento e del contenimento del rischio di contagio, di intesa con i Magistrati di questo Tribunale di Sorveglianza si addivene a raccomandare ai Magistrati di procedere alla trattazione in sede collegiale presso l'aula di Roma - Piazzale Clodio di un numero di procedimenti ritenuto compatibile con le prescrizioni di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020 allegato 1), sopracitato, provvedendo a rinviare la trattazione dei procedimenti non urgenti onde garantire l'effettivo rispetto delle misure igienico sanitarie previste nel D.P.C.M. citato

DISPONE

1. Per i procedimenti relativi a condannati in stato di detenzione intramuraria la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata unicamente con collegamento audiovisivo, previo apposito consenso del soggetto detenuto. Per i detenuti che non intendano rinunciare alla presenza in udienza e che non acconsentano al collegamento audiovisivo, l'udienza sarà necessariamente rinviata. Per i procedimenti riguardanti soggetti detenuti in Istituto Penitenziario perché attinti da provvedimenti di sospensione di misura alternativa alla detenzione intramuraria ed aventi ad oggetto la proposta di revoca di detta misura, si invita l'area trattamentale degli Istituti Penitenziari a sensibilizzare i detenuti, over non intendano rinunciare alla presenza, ad esprimere il

consenso per la partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo, e ciò a tutela della salute propria e della collettività; in caso di mancata rinuncia alla partecipazione all'udienza e di dissenso al collegamento audiovisivo, è eccezionalmente autorizzata la traduzione nell'aula di udienza, adottando tutte le cautele del caso.

2. I procedimenti riguardanti soggetti condannati in stato di libertà saranno rinviati a udienza fissa, come da comunicazione che tempestivamente sarà trasmessa ai diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed a mezzo PEC ai Difensori.
3. I procedimenti riguardanti i condannati detenuti di cui al punto 1) che precede nonché quelli riguardanti i condannati agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, c.p.p., nonché quelli riguardanti i condannati in detenzione domiciliare o in semilibertà saranno trattati secondo un ordine di chiamata per fasce orarie come da ruolo di udienza che sarà tempestivamente inoltrato ai diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la conseguente comunicazione ai Difensori nominati nei relativi procedimenti.
4. Sarà comunque assicurata la trattazione di tutti i procedimenti non in contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 667, comma 4, c.p.p.

I Difensori che provengono dai Comuni di cui allegato 1 del D.P.C.M. del primo marzo 2020 (nella regione Lombardia: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella regione Veneto: Vò), ovvero vi abbiano transitato negli ultimi quattordici giorni, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione in ordine alla provenienza o al transito di cui sopra.

Si invita il Dirigente Amministrativo a predisporre per ciascuna udienza apposito ruolo con indicazione delle fasce orarie di trattazione e dei rinvii di udienza che dovrà essere inoltrato tempestivamente ai diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la successiva comunicazione agli interessati al fine della tempestiva conoscenza dell'ordine di trattazione e del disposto rinvio onde evitare assembramenti di persone.

Anche in considerazione delle condizioni logistiche dell'Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza di Roma che non consentono la dovuta

areazione dei locali, si invita l'utenza tutta ad un accesso limitato alla sola richiesta di informazioni relativa a casi urgenti.

Le eventuali richieste di astensione degli avvocati dalle udienze dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC cancelleriacentrale.tribsorv.roma@giustiziacert.it.

Per il deposito di atti, attesa anche la situazione di emergenza e fino a nuova disposizione, gli Avvocati potranno utilizzare i già comunicati indirizzi PEC delle Cancellerie dei Magistrati e tale modalità di invio sarà eccezionalmente ritenuto valido fino a nuova disposizione.

La presente disposizione, valida fino al 31 marzo 2020 salvo eventuali ulteriori determinazioni, sostituisce integralmente le precedenti emesse in data 3 e 4 marzo 2020 ed aventi il medesimo oggetto.

Roma, 6 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Maria Antonia Vertaldi

